

COMUNE DI CESENATICO

CAP 47042 - PROVINCIA DI FORLÌ CESENA - TEL. 0547 / 79111 - FAX 83820

* * * * *

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Si definisce progetto l'insieme dei documenti tecnici, grafici e descrittivi necessari, in base a quanto previsto nell'art.16 della legge 109/1994, all'individuazione ed alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico. Rientrano tra i lavori pubblici anche gli interventi di manutenzione per la cui aggiudicazione si applicano le disposizioni della legge 109/1994.
2. Si definisce atto di pianificazione l'insieme dei documenti grafici e normativi necessari per la disciplina, ai fini edilizi infrastrutturali ed ambientali, dell'uso del territorio da parte di soggetti pubblici e privati, o per l'attuazione di strumenti programmatori di grado più generale.

ART. 2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge 109 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma, **compresi oneri accessori a carico dell'ente**, pari ad una percentuale del **2%** del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, posto a base di gara, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva ed è da ripartire tra il personale incaricato della progettazione, della direzione, e della collaudazione dei lavori o della redazione dei piani, tra i responsabili del procedimento ed i loro collaboratori. La redazione dei piani di sicurezza viene considerata una fase della progettazione, essendo ad essa intrinsecamente connessa quando posta a carico dell'appaltante.
2. Il 30% della tariffa professionale è calcolato per ogni atto di pianificazione, con l'obbligo di chiedere, su richiesta dell'Amministrazione, la certificazione di congruità agli ordini professionali, quale atto vincolante delle parti, su istanza del progettista e con spese a carico del Comune.
3. Nella determinazione del 2% del costo di ogni opera o lavoro pubblico, le singole prestazioni incidono, nella misura a margine indicata:

a) redazione progetto preliminare	30%
b) redazione progetto definitivo	20%
c) redazione piani di sicurezza	10%
d) redazione progetto esecutivo	15%

e) direzione lavori (15%) e piani di sicurezza in fase esecutiva (5%)	20%
f) collaudo	5%

4. Gli incarichi di progettazione sono attribuiti di volta in volta dal dirigente del settore competente con apposita determinazione, nella quale devono essere indicati i nomi dei progettisti e degli eventuali collaboratori tecnici coinvolti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere e deve essere impegnata la spesa sui capitali individuati nel piano esecutivo di gestione.
5. Nel provvedimento di attribuzione dell'incarico verranno indicati, dal dirigente del settore di competenza, i tempi di inizio e fine delle varie prestazioni.
6. Il fondo, in caso di progetto urbanistico o di atto di pianificazione, è determinato, al momento dell'affidamento del progetto o del piano, con atto dirigenziale conforme ai precedenti punti 4 e 5, impegnando la spesa sui capitali individuati nel piano esecutivo di gestione. Alla sua ripartizione partecipa solo il personale incaricato della redazione dell'atto di pianificazione oltre al responsabile del procedimento.
7. L'attività di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo, viene espletata di norma durante l'orario di lavoro ordinario e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.
8. I progetti di manutenzione, redatti come dall'art.n.220 del regolamento di attuazione della Legge 109/94, vengono incentivati, sulla base di un programma annuale di lavori di manutenzioni, nel seguente modo:
 - a) con una percentuale pari al 60% del 2,% dell'importo dei lavori, per tutti i lavori compresi nel programma annuale dei lavori che superano € 5.164,57. L'incentivo comprende la stesura di un progetto della consistenza di un "progetto preliminare", una contabilità a consuntivo dei lavori eseguiti ed una certificazione finale di regolare esecuzione;
 - b) nessuno incentivo, quando l'importo lavori è inferiore a € 5.164,57.

ART. 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.2 si individuano le seguenti figure:
 - a) Responsabile del procedimento: queste figure coincidono con i dirigenti dei settori tecnici competenti o loro delegati. Ad essi competono, per ogni singolo progetto, i compiti previsti dalla Legge 109/94. Per i progetti redatti da progettisti esterni, la quota relativa è pari al 15% (10% per il Dirigente o suo Delegato e 5% per i Collaboratori Amministrativi) del fondo calcolato come all'art. n 2. Tale percentuale può essere suddivisa anche con i collaboratori del responsabile del procedimento.
 - b) Progettisti: si identificano nei dipendenti di ruolo facenti parte dell'Ufficio Tecnico. Il dirigente di settore all'atto della stesura del programma di progettazione, individua il tecnico o i tecnici progettisti. Sono qualificati come progettisti anche i dipendenti incaricati della redazione degli atti di pianificazione. Sono considerati inoltre progettisti i tecnici che redigono il piano delle misure di sicurezza.
 - c) Collaboratori Tecnici: si identificano nel personale tecnico che interviene, a titolo diverso dal progettista, nelle diverse fasi della progettazione e conduzione di lavori attraverso la

redazione degli elaborati tecnici necessari e partecipa alla definizione delle scelte progettuali, all'effettuazione di rilevazioni, di indagini, di ricerche.

- d) Direttore dei lavori: sono le figure, incaricate dal dirigente, della direzione e contabilizzazione dei lavori a norma di legge.
- e) Collaudatori: sono figure tecniche incaricate dal dirigente del settore competente, in relazione ai titoli posseduti ed alle caratteristiche delle opere, di effettuare i collaudi tecnico-amministrativi. Qualora il collaudo sia da eseguire su opere progettate da tecnici esterni la quota relativa è pari al 20% del fondo calcolato come all'art.2. Tale percentuale può essere suddivisa anche con i collaboratori del collaudatore incaricato.
- f) Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione: ai sensi del D. Legislativo 494/94
- g) Collaboratori amministrativi: sono figure coinvolte nelle fasi procedurali dell'appalto e nei rapporti con l'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

ART. 4

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FRA IL PERSONALE COINVOLTO

1. Il fondo derivante da progetti di opere e lavori, determinato in base alle prestazioni eseguite di cui all'art. 2, comma 3, viene ripartito tra le varie figure individuate all'art. 3 secondo le percentuali di seguito indicate:

al Responsabile del Procedimento	8%
al/i Progettista/i	40%
al/i Collaboratore/i Tecnico/i	10%
al direttore dei lavori (15%) e dei piani di sicurezza in fase esecutiva (5%)	20%
al collaudatore	5%
al Progettista della Sicurezza	10%
ai Collaboratori Amministrativi	7%

Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, le quote spettanti al direttore dei lavori ed al collaudatore si sommano.

2. Le quote derivanti dall'elaborazione di atti di pianificazione vengono così suddivise:
 - 8% al Responsabile del Procedimento.
 - 85% all'insieme dei progettisti che hanno elaborato il piano e dei collaboratori tecnici.
 - 7% ai collaboratori amministrativi.

Commi 3 e 4 introdotti l'11 maggio 2006

comma 3: " Se la direzione dei lavori è svolta su opere progettate da professionisti esterni, la quota di incentivi di progettazione spettante al direttore dei lavori in base al comma 1 è raddoppiata"

comma 4: " Nel rispetto dell'articolo 28, comma 5, della legge 109/1994, qualora il collaudo riguardi opere progettate, su incarico del Comune, da tecnici esterni, le quote tra loro cumulabili spettanti complessivamente al collaudatore ed ai suoi collaboratori (compresi quelli del settore committente) sono così determinate:

- collaudo tecnico-amministrativo: 15%
- collaudo statico: 15%
- collaudo in corso d'opera: 15%

Se si tratta di opere di urbanizzazione progettate ed eseguite da terzi e da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, l'incentivo per il collaudo in corso d'opera è pari al 40% e quello tecnico-amministrativo è pari al 30% della quota del 2% calcolata sul valore delle opere da collaudare.”

ART. 5

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE INDIVIDUALI

1. Alla corresponsione del fondo derivante dai progetti di opere e lavori si procede mediante prospetto di liquidazione firmato dal dirigente competente con le seguenti modalità:
 - a) per le quote spettanti ai progettisti e ai relativi collaboratori: dopo l'approvazione del progetto, limitatamente a quelle previste nel PEG;
 - b) per le quote spettanti ai direttori dei lavori: dopo la redazione della contabilità finale;
 - c) per le quote spettanti ai collaudatori: dopo la redazione del collaudo provvisorio;
 - d) per le quote spettanti al responsabile del procedimento: 100% dopo il collaudo provvisorio.
2. Alla corresponsione del fondo costituito dal 30% della tariffa professionale degli atti pianificatori si procede mediante prospetto di liquidazione firmato dal dirigente con le seguenti modalità:
 - a) per le quote spettanti ai progettisti ed ai loro collaboratori: nella misura del 90% dopo l'adozione e nella misura del 10% dopo l'approvazione;
 - b) per le quote spettanti al responsabile del procedimento: con le stesse percentuali e modalità di cui al comma a).
3. Al pagamento dei compensi provvede l'Ufficio Personale, sulla base degli atti di liquidazione dei dirigenti che indichino i nomi dei beneficiari, la causale, le modalità di calcolo del compenso e la fase realizzativa a cui si riferisce la liquidazione. gli atti dirigenziali di liquidazione devono previamente essere visti dal servizio Ragioneria ai fini della corretta imputazione della spesa. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della determinazione dirigenziale.

ART. 6

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DEGLI INCENTIVI

1. I dirigenti responsabili possono, motivatamente, escludere dalla liquidazione i dipendenti, incaricati delle prestazioni che danno titolo ai compensi di cui al presente regolamento, che abbiano tenuto atteggiamenti non collaborativi, caratterizzati scarso rendimento (anche dovuto a prolungata assenza per motivi indipendenti dalla loro volontà) o di ostacolo al raggiungimento del risultato.
2. Qualora si verifichino ritardi **colpevoli**, rispetto ai tempi indicati nell'atto di conferimento dell'incarico, nella redazione di piani e progetti, nella redazione della contabilità finale o del certificato di collaudo, l'incentivo viene decurtato, a danno dei responsabili del ritardo, ivi compreso il responsabile del procedimento, di una percentuale uguale alla percentuale di ritardo rispetto al tempo previsto.

ART. 7 RELAZIONI SINDACALI

Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazioni sindacali ed ha ottenuto il definitivo assenso delle delegazioni trattanti in data 28/09/2006 come previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 11/02/94, n.109. come sostituito dall'art.13, comma 4, della legge 17/05/99, n.144.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dall'1.11.99. Le attività svolte anteriormente a tale data, riscontrabili attraverso atti od elaborati adeguatamente formati, restano disciplinate dal precedente regolamento.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE

Le modifiche al testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 sono applicate per la corresponsione degli incentivi riguardanti gli investimenti inseriti nei programmi del 2001 e degli anni successivi.

L'aliquota del 2% del costo di un'opera, di cui all'articolo 2, si applica a progettazioni e direzioni di lavori riguardanti interventi approvati dopo l'1.1.2004 ed a collaudi affidati dopo l'1.1.2004.

